

# **Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita**

del 26 giugno 2013

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 387 capoverso 1<sup>bis</sup> del Codice penale<sup>1</sup>,

*ordina:*

## **Sezione 1: Statuto e compiti**

### **Art. 1** Statuto

<sup>1</sup> La Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita (Commissione peritale) è una commissione consultiva ai sensi dell'articolo 8a capoverso 2 dell'ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA).

<sup>2</sup> Sul piano amministrativo, è annessa al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

<sup>3</sup> Adempie i propri compiti in modo indipendente.

<sup>4</sup> I suoi membri esercitano il loro mandato a titolo personale.

### **Art. 2** Compiti

La Commissione peritale adempie i compiti seguenti:

- a. valuta, su incarico della competente autorità di esecuzione delle pene, se vi sono nuove conoscenze che permettano di prevedere che la persona internata a vita possa essere curata in modo da non costituire più un pericolo per la collettività;
- b. presenta annualmente al DFGP un rapporto sulla propria attività;
- c. informa il pubblico sulle proprie attività e su eventuali nuove conoscenze scientifiche e necessità di ulteriori ricerche;
- d. in sede di procedure di consultazione, presenta pareri riguardo a progetti di atti normativi in materia di internamento a vita.

RS 311.039.2

<sup>1</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> RS 172.010.1

## **Sezione 2: Composizione e nomina**

### **Art. 3** Composizione

<sup>1</sup> La Commissione peritale conta dieci membri.

<sup>2</sup> È composta di specialisti dotati delle necessarie conoscenze specifiche nel campo della psichiatria forense o in quello terapeutico.

### **Art. 4** Nomina

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina, su proposta del DFGP, i membri della Commissione peritale e designa il presidente e il vicepresidente.

<sup>2</sup> I Cantoni possono proporre candidati al DFGP.

## **Sezione 3: Organizzazione e funzionamento**

### **Art. 5** Regolamento

La Commissione peritale stabilisce la propria organizzazione e il proprio funzionamento in un regolamento.

### **Art. 6** Presidenza

<sup>1</sup> Il presidente dirige la Commissione peritale e la rappresenta verso l' esterno.

<sup>2</sup> In tali funzioni, il presidente può farsi rappresentare dal vicepresidente.

### **Art. 7** Comitato

<sup>1</sup> La valutazione di cui all' articolo 2 lettera a è effettuata da un comitato.

<sup>2</sup> Per ogni valutazione il presidente nomina un comitato. Questo è costituito da un direttore e altri quattro membri della Commissione peritale. Il presidente stesso può essere direttore o membro di un comitato.

<sup>3</sup> Quando nomina il comitato, il presidente tiene conto delle conoscenze specifiche dei membri e della lingua del procedimento. Garantisce una partecipazione equilibrata dei membri della Commissione peritale.

<sup>4</sup> Il presidente informa la persona internata a vita e la competente autorità di esecuzione delle pene in merito alla composizione del comitato e offre loro la possibilità di far valere motivi di riconsultazione.

### **Art. 8** Riconsultazione

<sup>1</sup> I membri della Commissione peritale che, nell' esercizio di una funzione terapeutica o assistenziale, si sono precedentemente occupati della persona internata a vita sottoposta a valutazione, che hanno un interesse personale nella questione o che

potrebbero essere prevenuti per altri motivi, lo comunicano senza indugio al presidente e non possono far parte del comitato di valutazione.

<sup>2</sup> Il presidente valuta se, nel caso concreto, sussistono motivi di ricsuzione.

<sup>3</sup> Se sussistono motivi di ricsuzione nei suoi confronti, il presidente conferisce l'incarico di nominare il comitato al vicepresidente; se sussistono motivi di ricsuzione anche nei confronti di quest'ultimo, il comitato è nominato dal membro della commissione più anziano per età.

#### **Art. 9** Quorum e deliberazione

<sup>1</sup> La Commissione peritale delibera validamente se, alla riunione o alla procedura per circolazione degli atti, partecipano almeno sette membri. Delibera a maggioranza semplice.

<sup>2</sup> Ogni membro ha l'obbligo di pronunciarsi sull'adozione di un rapporto di cui all'articolo 11; è vietato astenersi. Per quanto riguarda le altre decisioni, il comitato può deliberare se partecipano almeno quattro membri. Il comitato delibera a maggioranza semplice.

<sup>3</sup> In caso di parità di voti, decide il presidente o il direttore.

#### **Art. 10** Accertamenti e audizioni

<sup>1</sup> La Commissione peritale e i comitati possono chiedere alle autorità e agli istituti di esecuzione delle pene nonché ad altre autorità e a privati tutte le informazioni che ritengono necessarie per adempiere i propri compiti. Possono invitare autorità e privati a un'audizione.

<sup>2</sup> I comitati possono far capo a esperti per analisi o altri accertamenti nonché per traduzioni.

<sup>3</sup> I comitati sentono la persona internata a vita. Possono rinunciare se l'audizione non è manifestamente necessaria per la valutazione, in particolare se lo stato di salute della persona internata è sufficientemente documentato negli atti presentati.

#### **Art. 11** Rapporto

<sup>1</sup> Il comitato redige, nella lingua usata nel procedimento cantonale, un rapporto sul caso da valutare e lo trasmette all'autorità di esecuzione delle pene.

<sup>2</sup> Il rapporto elenca:

- a. i nomi e le funzioni di tutti i membri del comitato e delle altre persone che hanno partecipato all'elaborazione del rapporto;
- b. il risultato della votazione;
- c. eventuali pareri minoritari con la pertinente motivazione.

**Art. 12** Segreteria

<sup>1</sup> Su istruzione del presidente, la segreteria svolge attività amministrative e organizzative nell'ambito dei compiti della Commissione peritale di cui all'articolo 2. Ne fanno parte in particolare l'organizzazione delle riunioni e la stesura dei verbali.

<sup>2</sup> La segreteria è diretta dall'Ufficio federale di giustizia.

**Sezione 4: Protezione dei dati e del segreto**

**Art. 13** Protezione dei dati

<sup>1</sup> Se necessario per l'adempimento dei propri compiti, la Commissione peritale può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione secondo la legge federale del 19 giugno 1992<sup>3</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> La Commissione peritale può comunicare dati personali soltanto con il consenso esplicito dell'interessato.

<sup>3</sup> La Commissione peritale conserva una copia dei rapporti redatti dai comitati.

<sup>4</sup> Gli atti procedurali presentati dall'autorità di esecuzione delle pene sono restituiti a quest'ultima una volta conclusa con decisione passata in giudicato la procedura di cui all'articolo 64c capoverso 1 del Codice penale.

**Art. 14** Esclusione del pubblico e segreto d'ufficio

<sup>1</sup> Le deliberazioni della Commissione peritale e dei comitati non sono pubbliche.

<sup>2</sup> I membri della Commissione peritale e le persone cui essa fa capo sono vincolati dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 320 del Codice penale.

<sup>3</sup> La Commissione peritale è l'autorità superiore competente a liberare dal segreto d'ufficio una persona cui essa fa capo. In casi urgenti, decide il presidente.

**Sezione 5: Costi e indennità**

**Art. 15**

<sup>1</sup> I costi della Commissione peritale sono a carico del DFGP.

<sup>2</sup> Le indennità dei membri della Commissione peritale sono rette dall'articolo 8n capoverso 1 lettera a OLOGA<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> RS 235.1

<sup>4</sup> RS 172.010.1

## Sezione 6: Disposizioni finali

### **Art. 16** Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

*1. Ordinanza del 25 novembre 1998<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione*

*Allegato 2 n. 1.1 inserire dopo «DFI»*

DFGP Commissione peritale federale incaricata di valutare l' idoneità alla  
terapia dei criminali internati a vita

*2. Ordinanza del 17 novembre 1999<sup>6</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia*

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo la Commissione peritale incaricata di valutare l' idoneità alla terapia dei criminali internati a vita e la sua segreteria.

### **Art. 17** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

26 giugno 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>5</sup> RS 172.010.1

<sup>6</sup> RS 172.213.1

